Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006, Commissione/Grecia

(Causa C-390/05)

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 2037/2000 — Sostanze che riducono lo strato di ozono»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 9, 14 e 18)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate — Mancata definizione dei requisiti professionali minimi del personale responsabile — Mancata comunicazione alla Commissione dei programmi relativi al livello dei requisiti professionali richiesti

Dispositivo

1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per definire i requisiti professionali minimi del personale incaricato di assicurare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, non avendo comunicato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un rapporto contenente le informazioni sulle istallazioni disponibili e sulle quantità di sostante controllate utilizzate che siano state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte e non avendo adottato tutti le misure precauzionali necessarie affinché le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante superiore a 3 kg siano controllate annualmente onde verificare la presenza o meno di fughe, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del

regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006, Commissione/Regno Unito

(Causa C-138/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/49/CE — Determinazione e gestione del rumore ambientale — Mancato recepimento entro il termine prescritto»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189, pag. 12)

Dispositivo

1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed